



STATUTO

**Modificato Assemblea Congressuale
19 febbraio 2011**

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 . COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituito fra gli Enti e Organismi della regione Puglia aderenti alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, la LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE denominata qui di seguito, Legacoop Puglia, con sede in Bari - via Capruzzi n. 228.

La Legacoop Puglia è organizzazione periferica della Legacoop Nazionale.

Ad essa aderiscono tutti gli Enti della regione aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Legacoop Puglia si propone di agire, in piena autonomia da ogni forza politica, per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata, fondata sui principi della partecipazione e della autogestione.

Legacoop Puglia si propone inoltre, di indirizzare le Cooperative e gli Enti associati, ad adempiere senza discriminazioni per le opinioni politiche e le fedi religiose dei suoi membri, la funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto della Regione Puglia.

Legacoop Puglia si adopera per stimolare, in qualsiasi settore operino o intendano operare, i lavoratori soprattutto se giovani e donne, senza distinzione di classe, gli utenti e le piccole e medie imprese, ad organizzarsi in società cooperative e in loro consorzi idonei ad affrontare il mercato. Tutto questo allo scopo di conseguire l'impiego e la valorizzazione del lavoro, di moralizzare il mercato e potenziare le aziende.

Legacoop Puglia rappresenta, assiste e tutela le cooperative, i consorzi da queste costituiti e gli Enti aderenti, per il conseguimento dei loro scopi.

Legacoop Puglia coordina e dirige gli Enti aderenti e le strutture in cui essa si articola al fine di perseguire con una politica di solidarietà e di sistema fra le imprese aderenti, finalità sociali, quale la creazione ed il mantenimento di occupazione, la tutela dei consumatori, un modo di produrre per una nuova qualità della vita, la tutela e la valorizzazione del risparmio degli associati.

Legacoop mantiene costanti i rapporti con le altre Associazioni Cooperative e con quelle Organizzazioni che perseguono le sue stesse finalità, auspicandone l'intesa e la collaborazione e ricercandone l'unità di azione.

Art. 2 - COMPITI DELLA LEGACOOP PUGLIA

Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo precedente, *Legacoop Puglia* si propone di:

- a) Rappresentare a tutti i livelli, nell'ambito regionale, il Movimento Cooperativo aderente alla LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;
- b) Contribuire a sviluppare il processo unitario all'interno del Movimento aderente a Legacoop e a costituire la più ampia unità fra le Centrali Cooperative a carattere nazionale e quelle nell'ambito regionale;
- c) Rappresentare e dirigere l'attività del Movimento Cooperativo per tutte le iniziative relative ai rapporti con l'Ente Regione e con gli Enti Pubblici Locali, con i quali si propone di instaurare rapporti permanenti tesi al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
- d) Sviluppare l'attività e coordinare le iniziative per favorire la cooperazione tra, i lavoratori dipendenti e autonomi, i piccoli ed i medi produttori ed operatori economici, i giovani, le donne, i disoccupati ed i consumatori, promuovendo le necessarie intese unitarie e gli strumenti regionali più idonei;
- e) Stabilire rapporti permanenti con i Sindacati dei lavoratori e con le altre Organizzazioni professionali di categoria;
- f) Sviluppare e coordinare una permanente attività, a livello regionale, di ricerche economiche e sociali, di servizio e di formazione cooperativa dei quadri dirigenti del Movimento, predisponendo a tal fine appositi uffici e favorendo la formazione di apposite strutture;
- g) Sviluppare la cooperazione libera, democratica ed unitaria, avente carattere culturale ed educativo che affermi e diffonda i valori ideali ed i principi cooperativi che fanno parte della tradizione del Movimento Cooperativo.

CAPO II – ORGANI DELLA LEGACOOP PUGLIA

ART.3 – STRUTTURA DELLA LEGACOOP PUGLIA:

Aree di Lavoro – Responsabili di settore – Comitanti – Coordinamenti provinciali e/o interprovinciali – Commissione Pari Opportunità e politiche di genere.

Per lo svolgimento dei compiti previsti dal precedente art. 2 Legacoop Puglia è organizzata per "Aree di Lavoro", le quali vengono individuate dalla Direzione tenendo conto della competenza delle Associazioni Nazionali di settore. La stessa

Direzione determina gli indirizzi delle “Aree di Lavoro” e, su proposta della Presidenza di Legacoop Puglia, provvede alla nomina dei responsabili di ciascuna Area e di ciascun ufficio.

L’organizzazione dei responsabili di settore, dei comitati di lavoro settoriali, dei coordinamenti provinciali e/o interprovinciali e della Commissione Pari Opportunità e politiche di genere sarà definita da apposito regolamento approvato dalla Direzione Regionale.

ART.4 – ORGANI DELLA LEGACOOP PUGLIA

Sono Organi della *Legacoop Puglia*:

- a) IL CONGRESSO REGIONALE
- b) L’ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI
- c) LA DIREZIONE
- d) IL COLLEGIO DEI REVISORI
- e) IL COMITATO DEI GARANTI
- f) LA PRESIDENZA
- g) IL PRESIDENTE

ART.5 – IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante di *Legacoop Puglia*. In particolare spetta al Congresso Regionale:

- 1) Eleggere il presidente dell’Assemblea generale dei Delegati.
- 2) Apportare modifiche allo Statuto e decidere sull’eventuale scioglimento di *Legacoop Puglia*, deliberando, in tal caso sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salva diversa destinazione imposta per Legge;
- 3) Approvare i Documenti Congressuali;
- 4) Deliberare in merito agli indirizzi strategici dell’Organizzazione;
- 5) Nominare la Direzione Regionale, il Collegio dei Revisori e il comitato dei Garanti;

ART.6 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

Il Congresso si riunisce in via Ordinaria una volta ogni quattro (4) anni, normalmente prima del Congresso Nazionale di Legacoop.

Il Congresso, si riunisce, in via straordinaria, su iniziativa dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale dei Delegati, rappresentanti di Enti aderenti a *Legacoop Puglia* in regola con il dettato degli Statuti e Regolamenti Regionali e Nazionali, ogni qualvolta lo richiedano urgenti necessità.

L'avviso di convocazione del Congresso, con relativo ordine del giorno ed indicazione del luogo ove sarà tenuto, è inviato, a cura della Presidenza Regionale alla sede di ciascun Ente aderente, almeno trenta (30) giorni prima della data del Congresso, dandone comunicazione a *Legacoop Nazionale*.

In caso di revoca degli organi della Legacoop Puglia ai sensi dello statuto di *Legacoop Nazionale*, il Congresso Regionale è convocato dal Commissario nominato dalla Direzione Nazionale della Legacoop, per la elezione dei nuovi Organi.

ART.7 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti spettanti ai delegati presenti.

La elezione degli Organi di Legacoop Puglia sarà effettuata, secondo le decisioni del Congresso, a voto palese o a scrutinio segreto, ottemperando in ogni modo al dettato del regolamento congressuale precedentemente approvato dalla Direzione uscente.

ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI.

L'Assemblea Generale dei Delegati è costituita dai rappresenti degli Enti e delle cooperative aderenti a *Legacoop Puglia*, già delegati al Congresso.

L'Assemblea può sostituire per cooptazione i delegati venuti a mancare a seguito di dimissioni o altra causa. Le sostituzioni dovranno avvenire mantenendo integre le rappresentanze delle cooperative.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione Regionale Legacoop, del Comitato dei Garanti e dei revisori dei conti non facenti parte di essa.

Ad essa spetta la direzione politica di Legacoop Puglia tra un Congresso e l'altro.

Ha il compito di approvare la relazione politico- amministrativa annuale presentata dalla Presidenza Regionale, sentito il parere della Direzione Regionale.

L'Assemblea Generale dei Delegati deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente dell'Assemblea. Può essere convocata:

- su richiesta di tre quinti dei suoi componenti, rappresentanti di cooperative in regola con il dettato degli Statuti e dei regolamenti Regionali e Nazionali;
- dalla Presidenza regionale *Legacoop*;
- da un terzo dei componenti della Direzione regionale.

In caso di dimissioni o recesso del Presidente dell'Assemblea, essa viene convocata entro sessanta (60) giorni dal Presidente di *Legacoop Puglia* per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea rimane in carica sino alla convocazione del Congresso successivo e può essere riconfermato.

ART. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI.

Spetta all'Assemblea:

- a) Approvare il documento politico, amministrativo e programmatico annuale, presentato dalla Presidenza di *Legacoop Puglia*, sentito il parere della Direzione Regionale;
- b) Chiedere, su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti, il Congresso Straordinario;

ART. 10 – LA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è composta dal Presidente dell'Assemblea Generale dei Delegati, dal Presidente di *Legacoop* Regionale, dai responsabili delle Aree di Lavoro, dal responsabile dell'Ufficio Revisioni, dalla Presidente della commissione Pari Opportunità e di Genere e dai Delegati delle Cooperative, per un numero complessivo compreso tra i 50 e i 70 membri, nella misura non inferiore al 30% di ciascun genere e del 10% di giovani di età inferiore o uguale a 35 anni, sul numero complessivo dei componenti la Direzione Regionale *Legacoop*. Partecipa ai lavori della Direzione il collegio dei Revisori.

E' convocata dal Presidente Regionale *Legacoop Puglia* o su richiesta sottoscritta da almeno 3/5 dei delegati delle cooperative, in regola con il versamento dei contributi

ordinari stabiliti dal regolamento nazionale e regionale.

La Direzione è validamente costituita nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 11 . POTERI DELLA DIREZIONE

La Direzione provvede :

- a) All'indirizzo e al controllo delle attività della *Legacoop Puglia*;
- b) Ad individuare le Aree di Lavoro e alla nomina dei responsabili di ciascuna area e ufficio, su proposta della Presidenza;
- c) Ad eleggere il Presidente di *Legacoop* Regionale e il Vice Presidente;
- d) A determinare il numero dei componenti della Presidenza Regionale ed eleggerne i membri;
- e) ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario annuale, secondo le disposizioni statutarie;
- f) ad esprimere parere preventivo sul documento politico, amministrativo e programmatico annuale che la Presidenza di *Legacoop Puglia* presenta annualmente all'Assemblea Generale dei Delegati;
- g) a deliberare in merito alle Pubblicazioni da realizzare a cura di *Legacoop Puglia* e promuoverle;
- h) su proposta delle cooperatrici all'uopo delegate, deliberare in merito al numero delle componenti della Commissione Pari Opportunità e Politiche di Genere e provvedere alla loro nomina anche tra donne esterne alla Direzione;
- i) su proposta della Commissione Pari Opportunità Politiche di Genere, approvarne il regolamento e garantirne il funzionamento gestionale;

ART. 12 – IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio revisori dei Conti è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti. Essi possono essere scelti anche tra le persone che non siamo soci degli Enti aderenti alla *Legacoop Puglia*. Durano in carica per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il

controllo amministrativo e contabile sugli atti e sulla gestione della Organizzazione. I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni dell'Assemblea e della Direzione. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Collegio dei Sindaci.

ART. 13 – IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da tre (3) membri eletti dal Congresso, dura in carica fino al Congresso successivo. Esso ha il compito di decidere arbitrariamente su eventuali controversie che dovessero insorgere tra Legacoop Puglia e gli Enti ad essa associati su materie attinenti al rapporto associativo.

ART. 14 – LA PRESIDENZA LEGACOOP PUGLIA

La Presidenza regionale è composta dal Presidente, da rappresentanti di cooperative membri della Direzione, nominati dalla stessa su proposta del Presidente.

Ai lavori della Presidenza ha diritto di partecipare il Presidente della Assemblea Generale dei delegati, la Presidente della Commissione Pari Opportunità e delle Politiche di Genere, un componente della direzione dei giovani di età inferiore o uguale a 35 anni, senza diritto di voto.

ART. 15 – POTERI DELLA PRESIDENZA REGIONALE LEGACOOP PUGLIA.

Alla Presidenza spetta:

- a) La guida di Legacoop regionale in conformità agli indirizzi strategici approvati dalla Direzione di Legacoop Puglia;
- b) La promozione e la convocazione di convegni e la nomina di commissioni di studio e di lavoro;
- c) La proposta alla Direzione Legacoop Puglia della nomina dei responsabili di ciascuna area di lavoro e degli uffici;
- d) La proposta alle assemblee delle cooperative corrispondenti alle Associazioni Nazionali di settore, delle elezioni dei propri responsabili di settore;
- e) Predisporre i budget e il bilancio di previsione;
- f) Condividere le attività delle Aree di Lavoro su proposta del responsabile di Area, deliberando sui piani di lavoro o sui documenti annuali;
- g) Provvedere alla assunzione e licenziamento del personale di Legacoop Puglia e alla definizione dei relativi contratti;
- h) Redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare alla Direzione Regionale per l'approvazione secondo le disposizioni statutarie;
- i) Elaborare il documento politico, amministrativo e programmatico annuale da presentare alla Assemblea Generale dei Delegati, sentito il parere della

- Direzione Regionale;
- j) Nominare i rappresentanti di Legacoop Puglia presso gli organi consultivi statali, regionali, provinciali e comunali e in tutti quei consessi nei quali essa è chiamata a farsi rappresentare. Per le nomine provinciali e/o comunali, sentito il parere dei coordinamenti provinciali e/o interprovinciali;
 - k) Conferire procure generali e speciali anche a terzi, per l'apertura di conto correnti bancari, scoperti, depositi ed ogni altra operazione bancaria e finanziaria utile allo svolgimento dei compiti statutari.
 - l) definire l'organigramma funzionale, determinare profili e figure professionali;

ART. 16 – IL PRESIDENTE DI LEGACOOP PUGLIA

Il Presidente viene eletto dalla Direzione Regionale.

Il Presidente ha la rappresentanza di Legacoop Puglia, convoca la Direzione e la Presidenza e ne presiede le riunioni. Firma tutti gli atti ufficiali di Legacoop Puglia ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Legacoop Puglia davanti a qualsiasi giurisdizione. Può delegare specifiche funzioni a un membro della Presidenza. Compie qualsiasi altro atto non espressamente attribuito ad altro organo.

ART.17- II VICE PRESIDENTE DI LEGACOOP PUGLIA

Il Vice Presidente viene eletto dalla Presidenza tra i suoi componenti su indicazione del Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in sua assenza, assume tutte le sue funzioni e poteri.

ART. 18 – L'AMMINISTRATORE

La Presidenza Regionale, determinandone i poteri, può nominare l'amministratore di Legacoop Puglia, scegliendolo tra i propri membri.

CAPO III- ESERCIZIO FINANZIARIO, PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 19 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario di Legacoop Puglia coincide con l'anno solare.

ART. 20 – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Con riferimento allo Statuto di Legacoop Nazionale, Legacoop Puglia ha autonomia patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni. Non può svolgere attività commerciali.

Le quote o contributi associativi destinati a Legacoop Puglia, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Legacoop Puglia non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di Legge.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 21- RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

Gli Enti cooperativi e non, che recedono o siano esclusi da Legacoop o comunque cessino di farne parte, non possono richiedere le quote annuali e straordinarie versate e non hanno alcun diritto sul suo Patrimonio.

ART. 21 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda, alle norme contenute nello Statuto di Legacoop Nazionale e ai regolamenti Nazionali e Regionali.

Bari, 19 febbraio 2011